



Corso di formazione generale dei lavoratori in materia di sicurezza

Ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

Ed. 3.0
12 Aprile
2023


Struttura

Premessa

1. Evoluzione normativa in materia di sicurezza. Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. La formazione dei lavoratori
2. Organizzazione della sicurezza
3. Infortunio sul lavoro e malattia professionale
4. Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione. La valutazione del rischio e i documenti.
5. Gestione della prevenzione aziendale: la sorveglianza sanitaria.
6. Gestione delle emergenze
7. Gli organi di vigilanza


Premessa

Rappresentazione dati malattie e infortuni sul lavoro




**Infortuni
(2019)**

Rappresentazione dati malattie e infortuni sul lavoro




**Infotuni Lavoro / itinere
(2019)**

Rappresentazione dati malattie e infortuni sul lavoro




**Infortuni per settore
(2019)**

Rappresentazione dati malattie e infortuni sul lavoro



Malattie professionali

Rappresentazione dati malattie e infortuni sul lavoro



Malattie professionali per tipologia
(2019)

Evento esempio rischio salute e sicurezza lavoro

- **Amianto: anni 60-90**

Eternit



E' dedicata una intera sezione delle nuove leggi per la prevenzione del rischio


Evento esempio rischio salute e sicurezza lavoro

- **Silicosi 900 (cave e miniere)**



La malattia professionale più grave del secolo scorso è stata la silicosi

Evoluzione normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro



(*) INAIL / Codice civile / Codice Penale, ecc

4 step fondamentali in Italia nell'evoluzione norme salute e sicurezza lavoro

Evoluzione normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro

1955/56

Norme prescrittive (*)

Manovellismi.

Art. 43.

Gli organi per la trasformazione del movimento rotativo in alternativo o viceversa, quali i corsoi, le bielle, gli eccentrici, le manovelle e simili devono essere adeguatamente protetti.

La protezione può omettersi nei telai per il taglio delle pietre, marmo e simili salvo che sussistano particolari condizioni di pericolo, quando gli organi di movimento si trovino in posizione inaccessibile o la forza motrice non sia superiore ad un cavallo-vapore o la velocità non sia superiore ai 60 giri al minuto primo.

1996/2008

Norme valutative (**)

Art. 4.

Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

1. Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 3 e, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, **deve valutare**, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

(*) Le disposizioni di salute e sicurezza sono inserite direttamente nelle Leggi

(**) Le disposizioni di salute e sicurezza sono prescrittive e valutative (DVR)

Evoluzione normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Con il **Regio Decreto n. 262 del 16/03/1942** il Governo Italiano approva il Codice Civile e interviene in materia di "Tutela delle condizioni di lavoro".

Art. 2050: "Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno".

Art. 2060: "Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali tecniche e manuali".

Evoluzione normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direttive Europee

Direttive sociali



Riguardano problematiche di carattere sociale e definiscono i requisiti minimi che tutti gli Stati Membri devono far rispettare. Stabiliscono inoltre gli obblighi e le competenze del datore di lavoro, dei dirigenti, preposti e lavoratori, responsabilità in materia di prevenzione e conseguenti sanzioni.

Direttive prodotto



Indicano i requisiti essenziali di sicurezza cui devono attenersi i produttori per garantire la libera circolazione delle loro merci nel mercato comunitario.

Devono essere recepite senza modifiche degli obiettivi e dei requisiti essenziali.

Evoluzione normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro

D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Rappresentano il recepimento e l'attuazione delle direttive comunitarie che riguardano il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e danno una forma organica alle normative sulla sicurezza precedenti.

D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

All'interno dell'Azienda deve essere previsto un **sistema di soggetti** che si occupano della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

Si definisce un **percorso** che il datore di lavoro deve seguire ai fini della prevenzione



Seconda Parte

Organizzazione della sicurezza

Formazione generale sicurezza lavoratori
Certifico Sicurezza lavoratori 2027 Preview

Definizioni

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni


Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o di infermità

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per **evitare o diminuire i rischi professionali** nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

Protezione: l'insieme delle misure previste e finalizzate **a limitare le conseguenze di un evento dannoso**, dal momento che si verifica.

Soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza



Attività coinvolte nella gestione della sicurezza

Attività operative

Datore di Lavoro
(Imprenditore e organizzatore)

Dirigente (Organizza il lavoro di altre persone)

Preposto (Vigila e sorveglia la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza)

Lavoratore

Esegue correttamente le procedure lavorative e le procedure di sicurezza

Attività consultive

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (**RSPP**)

Addetti Servizio Prevenzione e Protezione (**ASPP**)

Servizio Prevenzione e Protezione

Medico competente

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (**RLS**)

Organizzazione



Formazione generale sicurezza lavoratori 2021 Preview

Certifico Srl - IT

Le figure della prevenzione

Datore di Lavoro
Direttore generale




Delega di funzioni
Art. 16 Dlgs 81/08

Ove non espressamente esclusa è ammessa alle seguenti condizioni:

- Risulti da atto scritto recante data certa;
- Il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richieste dalle funzioni delegate;
- Attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalle funzioni delegate;
- Attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate;
- La delega deve essere accettata per iscritto.

Le figure della prevenzione

Datore di Lavoro



Delega di funzioni
Art. 16 Dlgs 81/08

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.



NON SONO DELEGABILI I SEGUENTI OBBLIGHI (art. 17 D.Lgs. 81/08):

- La valutazione dei rischi;
- La nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Le figure della prevenzione

**Dirigente
(ai fini della sicurezza)**

Art. 2 comma 1, lett. d) D. Lgs. 81/08:

- Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- l'art. 18 del D. Lgs. 81/08 ne stabilisce gli obblighi e le attribuzioni.

Rappresenta il garante organizzativo della sicurezza in Azienda

Le figure della prevenzione

Servizio Prevenzione e Protezione

Art. 2 comma 1, lett. l) D.Lgs. 81/08:

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda e finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

l'art. 33 del D.Lgs. 81/08 ne definisce i compiti e le attribuzioni.

Compiti principali

INDIVIDUARE i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la salute e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

ELABORARE, per quanto di competenza, misure di prevenzione e protezione ed i relativi sistemi di controllo;

ELABORARE procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

PROPORRE programmi di formazione ed informazione dei lavoratori;

PARTECIPARE alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, nonché alla riunione periodica;

FORNIRE a tutti i lavoratori informazioni in materia di sicurezza.

Le figure della prevenzione

Addetti alle emergenze

Addetti al Primo
Soccorso
D.M. 388/2003

Addetti alla Lotta
Antincendio
D.M. 10 marzo 1998

**I lavoratori non possono rifiutare la designazione
se non per giustificato motivo**



Terza Parte

Infortunio sul lavoro e
malattia professionale

Infortunio e malattia professionale

D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124

Infortunio

Evento per causa violenta avvenuto in occasione o per causa di lavoro, da cui derivi la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.



Per causa violenta

Malattia professionale

Evento per causa violenta avvenuto in occasione o per causa di lavoro, da cui derivi la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.



Azione graduale nel tempo

Infortunio e malattia professionale

D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124

Infortunio


Può avvenire:
sul luogo di lavoro
durante il tragitto casa-lavoro (infortunio in itinere)
durante una missione autorizzata

Il lavoratore deve

Inviare una dichiarazione con la descrizione dell'accaduto, accompagnata dal certificato del Pronto Soccorso o del Medico del SSN dalla quale risultino diagnosi e giorni di prognosi

Aggiornare la struttura di appartenenza inviando ogni successivo certificato medico di continuazione o chiusura dell'infortunio gli venga rilasciato.

Contattare l'Ufficio del Personale e il Servizio Prevenzione e Protezione nel caso di assenza superiore a 60 giorni per effettuare la visita di idoneità alla mansione prevista dalla legge (art. 41 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)



Quarta Parte

Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione.

La valutazione del rischio e i documenti

Articolo 2 D.Lgs. 81/08 valutazione dei rischi

«**valutazione dei rischi**»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.


Definizioni

PERICOLO: la proprietà potenzialmente causa di danno posseduta da una determinata entità (composti chimici, agenti fisici, agenti biologici, condizioni particolari di lavoro ecc).

RISCHIO: la possibilità che un pericolo possa provocare danno effettivo in condizioni di impiego o di normale attività

Esempio


Corrente elettrica




Pericolo

Se l'impianto elettrico è a norma, se viene utilizzato correttamente, se viene fatta regolarmente la manutenzione il RISCHIO elettrico per il lavoratore tende a zero.

Il rischio decresce in relazione della applicazione di misure di prevenzione e protezione adottate.



(*) Devono essere individuati e valutati tutti i rischi



(*) Nell'esempio a seguire si utilizzerà, come «Combinazione», la formula $R = P \times D$

Prevenzione:


il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per **evitare o diminuire i rischi professionali** nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

Es: Informazione, formazione e l'addestramento, la progettazione la costruzione ed il corretto utilizzo degli ambienti di lavoro, macchine, ed impianti; l'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate.

Protezione:


l'insieme delle misure previste e finalizzate **a limitare le conseguenze di un evento dannoso**, dal momento che si verifica.

Es: DPI (Scarpe, guanti, occhiali, tappi), DPC (aerazione, reti di protezione cadute dall'alto, cappe aspirazione), presidi antincendio.



Le misure di Prevenzione hanno priorità su quelle di Protezione

Formula per il calcolo del Rischio: $R = P \times D$



$R > 8$

Azioni correttive indilazionabili

$R \leq 8$

Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

$R \geq 2$ e ≤ 3

Azioni correttive e/o migliorative programmate nel breve-medio termine

$R = 1$

Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

ESEMPIO

CALCOLO DEL LIVELLO DI RISCHIO

Lavoratore: edile

Attività: opera su un tetto h. 8 mt **senza DPI protezioni** 1 sett.



ESEMPIO


CALCOLO DEL LIVELLO DI RISCHIO

(SENZA MISURE DI PROTEZIONE: DPI - Cintura)

(SENZA MISURE DI PREVENZIONE: Es. Accesso limitato a 4 h/g)

Lavoratore: edile

Attività: opera su un tetto h. 8 mt senza DPI protezioni 1 sett.




P = 4 (altamente probabile)

D = 4 (gravissimo)

Rischio: 4 x 4 (valutativo)

R = 4 (Azioni correttive indilazionabili)

Il Datore di Lavoro è il soggetto obbligato alla Valutazione dei Rischi



DATORE DI LAVORO

RSPP

Medico
Competente

Valutazione dei rischi

Il Datore di lavoro valuta, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, e ove necessario del Medico Competente, i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il **DVR** Documento di **V**alutazione dei **R**ischi


Al termine della Valutazione dei Rischi deve essere redatto un Documento «**DVR**» firmato da:

Datore di Lavoro

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

Medico Competente

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza



Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è redatto a conclusione della valutazione di tutti i rischi presenti in azienda.

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Tutti i D.P.I. devono essere marcati e devono essere accompagnati dalla documentazione con le istruzioni di uso e manutenzione.



Un DPI puo' essere considerato idoneo quando soddisfa le seguenti condizioni :

- Efficace rispetto al rischio
- Appropriato rispetto alla mansione svolta
- E' confortevole rispetto all'uso
- In dotazione sufficiente

INDUMENTI DI PROTEZIONE

Protezione delle mani



Protezione dei piedi



Apparecchi di protezione delle vie respiratorie:

Si utilizzano per proteggere le vie respiratorie, dalle sostanze nocive presenti sotto forma di gas, vapori, polveri, nebbie ed aerosol.

DIPENDENTI DALL'ATMOSFERA:

- respiratori a filtro
- facciali filtranti

INDIPENDENTI DALL'ATMOSFERA:

- autorespiratori



SEGNALETICA

2) Segnale di avvertimento:

Un segnale che avverte di un rischio o pericolo;



Sorveglianza sanitaria

Art. 41 Titolo I Sezione V

E' EFFETTUATA DAL:

MEDICO COMPETENTE
interno, esterno,
pubblico, privato

COMPRENDE:

- ACCERTAMENTI PREVENTIVI
- ACCERTAMENTI PERIODICI

VALUTAZIONE
IDONEITA' ALLA
MANSIONE SPECIFICA

Collabora con D.d.L. e S.P.P. per misure di tutela

Visite mediche richieste dal lavoratore

Visite mediche per cambio mansione

Visite dopo assenza > 60 die continuativi

Verifica assenza di alcol-dipendenza e di assunzione
sostanze psicotrope

Cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore

Visita ambienti almeno 1 volta all'anno con R.S.P.P.

Informazioni ai lavoratori e a R.L.S

Comunica i risultati collettivi anonimi nella riunione
periodica

Collabora con D.d.L. a organizzare il Pronto Soccorso

Sorveglianza sanitaria

Periodicità dei controlli medici Art. 41 comma 2 lettera b)

E' normalmente stabilita in UNA VOLTA ALL'ANNO.
Può essere variata dal Medico Competente, tenendo conto sia dei lavoratori particolarmente sensibili sia dei risultati della valutazione dei rischi.
Dipende dal rischio a cui lavoratore è esposto e dalla sua età anagrafica

UNA volta l'anno:

Rumore
Chimico
Biologico
MOGM
Cancerogeni e mutageni
Radiazioni ottiche artificiali
Vibrazioni

Ogni DUE anni
Movimentazione manuale dei carichi

Periodicità in base all'età anagrafica:
VDT

Una volta ogni 2 anni per chi è sopra i 50 anni e per chi sia stato riconosciuto al controllo precedente idoneo con prescrizioni o limitazioni.

Una volta ogni 5 anni per chi è sotto i 50 anni



Sesta Parte

Gestione delle emergenze

Procedure da adottare in caso di emergenza

Il piano di emergenza in caso di incendio

- Piano di emergenza;
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
- Procedure da adottare in caso di allarme;
- Piano di evacuazione;
- Procedure di chiamata dei servizi di soccorso;



Il piano di emergenza

Procedure da adottare in caso di incendio

- Dare l'allarme al Gestore Aziendale dell'Emergenze;
- Dare l'allarme al 115 dei Vigili del Fuoco;
- Valutare la possibilità di estinguere l'incendio con i mezzi a disposizione;
- Iniziare l'opera di estinzione solo con la garanzia di una via di fuga sicura alle proprie spalle e con l'assistenza di altre persone;
- Intercettare le alimentazioni di gas, energia elettrica, ecc.;
- Chiudere le porte per limitare la propagazione del fumo e dell'incendio;
- Accertarsi che l'edificio venga evacuato;
- Se non si riesce a controllare l'incendio in poco tempo, portarsi all'esterno dell'edificio e dare adeguate indicazioni ai Vigili del Fuoco.





Settima Parte

Gli organi di vigilanza

Formazione generale sicurezza lavoratori
Certifico Srl - IT
2021 Preview

ORGANI DI VIGILANZA

Azienda Sanitaria Locale (ASL)

È una struttura operativa del Servizio Sanitario Nazionale presente a livello provinciale sul territorio.

- Verifica l'applicazione delle normative vigenti tramite controllo luoghi di lavoro
- conduce indagini per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità
- conduce indagini sulle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro

Vigili del fuoco

È un organo del Ministero dell'Interno.

Tra i compiti rientrano la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro

MLPS Direzione provinciale del Lavoro (ufficio periferico del Ministero)

Verifica applicazione della legislazione in materia di sicurezza nelle attività lavorative comportanti rischi elevati (settore costruzioni edili o di genio civile, lavori subacquei)

INAIL

Ente con gestione autonoma, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Fornisce informazione ed assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Organo consultivo di prevenzione a servizio dello Stato; ha compiti di controllo della conformità ai RES delle macchine marcate CE. Informazione ed assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Grazie per l'attenzione

Formazione generale sicurezza lavoratori 2021 Preview
Certifico Srl - IT

Consultazione

Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro (TUSSL) D.Lgs. 81/2008

TUSSL / Link | Certifico S.r.l. - IT
<https://tussl.it>

